Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 215/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Ferrotramviaria S.p.A.

Indice

Premessa **3**
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR **4**
1.1 Valutazioni dell’Autorità **4**
1.2 Indicazioni **4**
1.3 Prescrizioni **4**
2. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR **5**
2.1 Valutazioni dell’Autorità **5**
2.2 Indicazioni **5**
2.3 Prescrizioni **5**
3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR **6**
3.1 Valutazioni dell’Autorità **6**
3.2 Indicazioni **6**
3.3 Prescrizioni **6**
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR **6**
4.1 Valutazioni dell’Autorità **6**
4.2 Indicazioni **6**
4.3 Prescrizioni **6**
5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR **7**
5.1 Valutazioni dell’Autorità **7**
5.2 Indicazioni **8**
5.3 Prescrizioni **8**
6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR **9**
6.1 Valutazioni dell’Autorità **9**
6.2 Indicazioni **9**
6.3 Prescrizioni **9**
7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR **9**
7.1 Valutazioni dell’Autorità **9**
7.2 Indicazioni **9**
7.3 Prescrizioni **9**
8. Allegati al PIR **9**
8.1 Valutazioni dell’Autorità **9**
8.2 Indicazioni **9**
8.3 Prescrizioni **10**

Premessa

Con nota trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), prot. ART 75584/2026 del 30 settembre 2026, la società Ferrotramviaria S.p.A. (nel seguito: FT) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2028 (nel seguito: PIR 2028), evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Il Gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali al Consorzio Ferrovie Pugliesi (nel seguito: CFP o AB), ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Con il presente documento, l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agli allegati di detta bozza finale del PIR 2028.

Per ciascuno di tali capitoli e per gli allegati il presente documento reca, nell'ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza finale del PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito, anche: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)**" e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

AB:	*Allocation Body* (organismo di allocazione della capacità);
Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
CFP:	Consorzio Ferrovie Pugliesi;
FT:	Ferrotramviaria;
FT-DI:	Ferrotramviaria Divisione Infrastruttura;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
OSP:	Obbligo di Servizio Pubblico;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo di Accesso;
PMR:	Persone con disabilità e a mobilità ridotta.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene opportuno che il gestore inserisca nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", un richiamo al Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010.
Si ritiene, inoltre, opportuno che il gestore inserisca, sempre nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", un richiamo alla delibera dell'Autorità n. 214/2025, recante: "*Sistema tariffario 2026-2030 per il Pacchetto Minimo di Accesso formulato da Ferrotramviaria S.p.A. – Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023*" e che elimini il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 96/2015, recante *"Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria"*, in quanto sostituita dalla delibera dell'Autorità n. 95/2023.

Con riferimento al paragrafo 3.3.1.1, *"Contenuti e durata",* è riportato un riferimento all'Accordo Quadro vigente tra il Consorzio Ferrovie Pugliesi e Ferrotramviaria. Si ritiene necessario che tale informazione sia integrata con l'indicazione della durata del suddetto Accordo Quadro.
Per coerenza formale - anche considerando che alcune delle attività regolamentate dal PIR, come, ad esempio, la presentazione delle richieste per l'allocazione della capacità quadro, hanno scadenza molto anteriore all'indicata scadenza del mese di marzo dell'anno Y+1, si ritiene necessario che il gestore modifichi l'infografica riportata nel paragrafo 1.5.2, "*Procedura di aggiornamento del PIR – Procedura di aggiornamento ordinario* ", indicando quale entra in vigore del PIR relativo all'anno Y+2, il secondo sabato di dicembre dell'anno Y+1.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di inserire nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", un richiamo al Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010.

1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di inserire nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", un richiamo alla delibera dell'Autorità n. 214/2025, recante: "*Sistema tariffario 2026-2030 per il Pacchetto Minimo di Accesso formulato da Ferrotramviaria S.p.A. – Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023*" e di eliminare il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 96/2015, recante *"Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria"*, in quanto sostituita dalla delibera dell'Autorità n. 95/2023..

1.2.3 Si dà indicazione al Gestore di integrare, nel paragrafo 3.3.1.1, *"Contenuti e durata",* l'informazione relativa alla durata dell'Accordo Quadro vigente tra la Regione Puglia e Ferrotramviaria.

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare l'infografica riportata nel paragrafo 1.5.2, "*Procedura di aggiornamento del PIR – Procedura di aggiornamento ordinario*", indicando, quale data di entrata in vigore del PIR relativo all'anno Y+2, il secondo sabato di dicembre dell'anno Y+1.

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Nel paragrafo 2.3.3, "*Stazioni*", si rinvia all'Allegato 1 "*Località di servizio*" nel quale sono riportate, per ciascuna stazione e fermata, diverse informazioni dettagliate riguardante l'accessibilità. Si ritiene necessario che tali informazioni siano ulteriormente integrate e coordinate, al fine di rappresentare più compiutamente il livello di effettiva accessibilità e fruibilità delle singole stazioni e fermate rispetto alle diverse esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In coerenza con i principi di trasparenza e di rappresentazione dell'effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità espressi dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, appare pertanto necessario precisare, per ciascun impianto, le condizioni di fruibilità in autonomia o mediante assistenza e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità.

A tal fine si rende necessario modificare il testo del paragrafo come segue: "*In Allegato 1, "Località di servizio", si riportano le informazioni relative alle stazioni ed agli impianti dell'infrastruttura ferroviaria gestita da FT-DI e relative alle caratteristiche e ai servizi offerti: Denominazione, tipologia della località di servizio e modalità di accesso; Linea di appartenenza e progressiva chilometrica; Numero di binari e tipologia di binario; Numero, lunghezza delle banchine e modalità di accesso; Presenziamento da parte di personale di FT-DI e impianti di telesorveglianza; Informazioni disponibili e gli impianti tecnologici a servizio dei clienti; Presenza o meno di biglietterie, emettitrici automatiche, obliteratrici e servizi commerciali; Servizi per disabili; Servizi igienici; Presenza di ascensori, scale mobili e sale di attesa; Presenza di parcheggi, rastrelliere per bici e anchine di attesa lungo le banchine".*

Nella tabella che figura nel paragrafo 2.7.1, "*Grado di utilizzo della rete*", riportante i principali parametri di capacità dell'infrastruttura e i relativi livelli di utilizzo per ciascuna tratta, si ritiene necessario che il gestore introduca un'ulteriore colonna in cui sia indicata la percentuale di occupazione della capacità oraria disponibile a cui corrisponde la condizione di "tratta satura".

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

2.3.1 **Si prescrive al Gestore di Integrare e coordinare le informazioni contenute nel paragrafo 2.3.3, "*Stazioni*", e nell'Allegato 1, "*Località di servizio*", in modo da rappresentare, per ciascuna stazione e fermata, il livello di effettiva accessibilità e fruibilità da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Le informazioni devono consentire di individuare almeno: (i) la possibilità di accesso e fruizione dell'impianto in autonomia o mediante assistenza; (ii) le condizioni e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità; (iii) le dotazioni disponibili ai fini dell'accessibilità, compresi i sistemi di informazione sonora e visiva.**

2.3.2 **In coerenza con quanto previsto dalla precedente prescrizione 2.3.1, si prescrive al Gestore di modificare il testo del paragrafo come segue: "*In Allegato 1, "Località di servizio", si riportano le informazioni relative alle stazioni ed agli impianti dell'infrastruttura ferroviaria gestita da FT-DI e relative alle caratteristiche e ai servizi offerti: Denominazione, tipologia della località di servizio e modalità di accesso; Linea di appartenenza e progressiva chilometrica; Numero di binari e tipologia di binario; Numero, lunghezza delle banchine e modalità di accesso; Presenziamento da parte di personale di FT-DI e impianti di telesorveglianza; Informazioni disponibili e gli impianti tecnologici a servizio dei clienti; Presenza o meno di biglietterie, emettitrici automatiche,***

***obliteratrici e servizi commerciali; Servizi per disabili; Servizi igienici; Presenza di ascensori, scale mobili e sale di attesa; Presenza di parcheggi, rastrelliere per bici e anchine di attesa lungo le banchine*".**

2.3.3 Si prescrive al Gestore di integrare la tabella di cui al paragrafo 2.7.1, *"Grado di utilizzo della rete"*, riportante i principali parametri di capacità dell'infrastruttura e i relativi livelli di utilizzo per ciascuna tratta, introducendo un'ulteriore colonna in cui sia indicata la percentuale di occupazione della capacità oraria disponibile a cui corrisponde la condizione di "*tratta satura*".

3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

Al par. 3.3.1.1 "*Contenuti e durata*", è riportato in tabella l'Accordo Quadro vigente tra il Consorzio Ferrovie Pugliesi e Ferrotramviaria. Si ritiene opportuno che il gestore verifichi/integri le relative informazioni indicando se l'Accordo Quadro è stipulato con la Regione Puglia e riportando la scadenza dello stesso.

3.2 Indicazioni

3.2.1 Si dà indicazione al Gestore di verificare/integrare nel paragrafo 3.3.1.1, "*Contenuti e durata*", le informazioni ivi presenti inserendo quelle relative ai sottoscrittori dell'Accordo Quadro ed alla relativa scadenza.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Al paragrafo 5.1, "*Introduzione*", del capitolo 5, "*Servizi e tariffe*", è riportato: "*Servizi di manovra: FT-DI non fornisce servizi di trazione per manovre (locomotori di manovra e relativa squadra). L'Impresa Ferroviaria può esternalizzare il servizio di manovra e degli enti di FT-DI a terzi previa autorizzazione e formazione specifica del personale dell'impresa terza nell'ambito delle proprie responsabilità da evidenziare nel Sistema di Gestione della Sicurezza.*

Servizi effettuati sul materiale rotabile da personale di manovra FT-DI: FT-DI in accordo con l'Impresa Ferroviaria può svolgere servizi di manovra sul materiale rotabile".

Si ritiene opportuno che il gestore specifichi quali possono essere i servizi di manovra sul materiale rotabile che FT-DI può svolgere.

Nel paragrafo 5.1, lettera C – "*Servizi complementari – Assistenza a persone a mobilità ridotta (PMR)*" sono disciplinate le modalità di erogazione e di richiesta del servizio di assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta e richiamato espressamente l'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782.

Nei viaggi che interessano reti interconnesse, più gestori di stazione o più imprese ferroviarie, la PMR non dovrebbe essere tenuta a presentare distinte richieste ai diversi soggetti coinvolti.

È necessario, quindi, che il PIR chiarisca che è sufficiente un'unica richiesta di assistenza e che la relativa trasmissione e il coordinamento tra GI e gli altri operatori interessati sono assicurati dai soggetti che ricevono la richiesta. Sempre nel paragrafo 5.1, sezione "*Sistema di Informazioni al pubblico sulla circolazione*", è previsto che FT-DI metta a disposizione delle imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni delle altre imprese ferroviarie, al fine di consentire la fornitura ai passeggeri delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, del Regolamento (UE) 2021/782.

Non risulta, tuttavia, espressamente previsto che FT-DI metta a disposizione i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale, anche ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, come previsto dall'articolo 10 del medesimo Regolamento.

I flussi informativi dovrebbero comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire agli altri soggetti coinvolti di fornire ai passeggeri le informazioni previste dall'Allegato II, parte II, al medesimo Regolamento, e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Si ritiene, quindi, necessario che il gestore integri il citato paragrafo 5.1, sezione "*Sistema di Informazioni al pubblico sulla circolazione*", prevedendo che FT metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, in tempo reale e in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, i dati relativi al traffico e ai viaggi generati, detenuti nell'ambito delle proprie competenze, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati.

In coerenza con l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/782, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018, i flussi informativi dovrebbero comprendere anche le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Nel paragrafo 5.3.2, "*Tariffe del Pacchetto Minimo d'Accesso*" e, in particolare, nel sottoparagrafo 5.3.2.2, "*Componente B*", è riportata la dicitura: "*Nel caso in cui FT-DI ricevesse richieste di accesso all'infrastruttura per servizi open access la tariffa per tali servizi è pari a € 3,80554 treno/km*". In considerazione del fatto che

la proposta tariffaria formulata dal gestore per il periodo 2026-2030 e dichiarata, dall'Autorità, con delibera n. 214/2025 del 4 dicembre 2025, conforme ai principi e criteri di cui alla delibera n. 95/2023, non era presente una quantificazione dei valori della componente B, applicabili a segmenti di mercato diversi da quelli relativi ai servizi OSP - stante l'impossibilità di effettuare stime di volumi di traffico per servizi Open Access, ai sensi della misura 54.1, lettera d) dell'Allegato A alla citata delibera n. 95/2023, che recita: "*nel caso in cui, nel corso del periodo regolatorio, dovessero essere presentate richieste di accesso all'infrastruttura per l'effettuazione di servizi merci o servizi passeggeri open access, il Gestore applicherà a tali servizi il canone previsto per i servizi OSP, fino alla conclusione del periodo tariffario, dandone informazione ai soggetti interessati nel PIR*" - si ritiene necessario che il gestore espunga dal paragrafo 5.3.2.2 il periodo citato sostituendolo con l'indicazione che, per il periodo tariffario in corso, in caso di richieste di accesso da parte di richiedenti l'effettuazione di servizi "Open access", a detti servizi si applica lo steso canone riferito al segmento OSP.

5.2 Indicazioni

5.2.1 Si dà indicazione al Gestore di specificare nel paragrafo 5.1, "*Introduzione*", del capitolo "*Servizi e tariffe*", quali possono essere i servizi di manovra sul materiale rotabile che FT-DI può svolgere.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 Si prescrive al Gestore di specificare nel paragrafo 5.1, lettera C – "*Servizi complementari – Assistenza a persone a mobilità ridotta (PMR)*", che "*le modalità di richiesta dell'assistenza sono organizzate nel rispetto del meccanismo di notifica unica di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782. La PMR presenta un'unica richiesta di assistenza per il viaggio, anche qualora questo interessi reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie. Il soggetto che riceve la richiesta ne assicura la trasmissione agli altri soggetti interessati e il necessario coordinamento ai fini dell'erogazione del servizio, senza che l'utente sia tenuto a reiterare la richiesta. Per i servizi di assistenza di competenza del GI sono indicate le modalità e i termini di richiesta, i canali utilizzabili, le modalità di conferma del servizio e, ove il viaggio coinvolga altri gestori di stazione o imprese ferroviarie, le modalità di coordinamento con gli stessi*".

5.3.2 Si prescrive al Gestore di Integrare i contenuti del paragrafo 5.1, sezione "*Sistema di Informazioni al pubblico sulla circolazione*", prevedendo che FT-DI metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio ed in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati

I flussi informativi devono comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, al Regolamento (UE) 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Devono, inoltre, essere compresi i dati e le informazioni relativi alle variazioni e alle indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in conformità all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782 e in coerenza con l'articolo 22 del medesimo Regolamento, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018.

5.3.3 Si prescrive al Gestore di sostituire il periodo di testo riportato nel sottoparagrafo 5.3.2.2, “*Componente B*”, recante: “*Nel caso in cui FT-DI ricevesse richieste di accesso all’infrastruttura per servizi a mercato la tariffa per tali servizi è pari a € 3,80554 treno/km*”, con un periodo in cui sia indicato che, per il periodo tariffario 2026-2030, agli eventuali richiedenti capacità esercenti la suddetta tipologia di servizi si applicano gli stessi canoni per il PMdA previsti per il servizio regionale OSP.

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

8. Allegati al PIR

8.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto degli allegati.

8.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

8.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.